Ordinanza sulle misure tese a ridurre il consumo di energia elettrica nella radiocomunicazione mobile

del …

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997[1] sulle telecomunicazioni,

ordina:

Art. 1 Blocco DNS e disattivazione delle frequenze nelle bande alte *[Questo articolo contiene il livello 1]*.

[1] I concessionari di radiocomunicazione mobile ai sensi dell'articolo *22a* capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni [2] devono allestire un blocco DNS conformemente all'allegato.

[2] Disattivano le frequenze di radiocomunicazione mobile nelle bande dei 2600 MHz e dei 3600 MHz.

Art. 1*a* Disattivazione delle frequenze nelle bande medie *[Questo articolo contiene il livello 2, a complemento dell'articolo 1]*.

Se il traffico di radiocomunicazione mobile è sufficientemente ridotto grazie al blocco DNS, i concessionari di radiocomunicazione mobile disattivano le frequenze nelle bande dei 1800 MHz e dei 2100 MHz presso tutti i siti in cui utilizzano anche bande di frequenza inferiori a 1800 MHz.

[1] RS **784.10**
[2] RS **784.10**

Art. 1*b* Messa fuori servizio dei siti delle antenne di radiocomunicazione mobile *[Questo articolo contiene il livello 3, a complemento agli articoli 1 e 1a]*.

1 Ogni concessionario di radiocomunicazione mobile mette completamente fuori servizio almeno il 10 per cento dei suoi siti di macro-antenne.

2 I concessionari di radiocomunicazione mobile tengono conto degli effetti della messa fuori servizio sulla copertura ai fini delle chiamate di emergenza.

Art. 2 Rendiconto

1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono riferire settimanalmente all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in merito all'attuazione delle misure ordinate e alle ripercussioni sul sistema delle telecomunicazioni.

2 Essi forniscono all'UFCOM informazioni sullo stato delle reti di radiocomunicazione mobile e sulle eventuali lacune di copertura.

3 Essi informano gli altri fornitori di radiocomunicazione mobile, i gestori di infrastrutture, i Cantoni, l'Associazione delle aziende elettriche svizzere, il Settore Energia dell'approvvigionamento economico del Paese e l'UFCOM sull'attuazione delle misure secondo la presente ordinanza.

4 La Confederazione informa il pubblico sugli effetti delle misure previste dalla presente ordinanza.

Art. 3 Attuazione

1 L'UFAE attua la presente ordinanza.

2 Il DEFR può sospendere le misure se queste portano a interruzioni totali delle reti radiomobili.

3 L'UFCOM assicura il coordinamento della Confederazione con i concessionari di radiocomunicazione mobile.

Art. 4 Disposizione transitoria

I concessionari di radiocomunicazione mobile adempiono agli obblighi previsti dalla presente ordinanza entro due settimane dalla sua entrata in vigore.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

1 La presente ordinanza entra in vigore il .... .

2 Essa ha effetto fino al …. .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La Presidente della Confederazione: Viola Amherd
Il Cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi

Allegato
(art. 1 e 1a)

Nomi di dominio coperti dal blocco DNS

In caso di crisi, i blocchi DNS di cui agli articoli 1 e 1a sono ordinati nel presente allegato.

L'elenco dei nomi di dominio coperti dal blocco DNS potrebbe a grandi linee includere le seguenti offerte. A titolo di esempio si riportano le possibili percentuali di traffico Internet mobile:

1	*Instagram*	*20 %*
2	*Youtube*	*11 %*
3	*TikTok*	*10 %*
4	*NetFlixVideo*	*3 %*
5	*iTunes*	*1 %*
6	*DisneyPlus*	*1 %*
7	*iCloud*	*1 %*
8	*Swisscom TV*	*1 %*
9	*Snapchat*	*1 %*
10	*GooglePlay*	*1 %*
11	*Spotify*	*1 %*